

# Decreto Ministro dell'Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare

## 27 settembre 2010

Criteri di ammissibilità dei rifiuti  
nelle discariche

Publicato sulla G.U. serie generale  
del 1 dicembre 2010



REGIONE DEL VENETO

*Dott. Massimo Ingrosso*  
*Direzione Tutela Ambiente*  
*Servizio Rifiuti*

*P.O. Rifiuti e Bonifiche siti contaminati*


## **Definizione**

*Area adibita a smaltimento dei rifiuti mediante operazioni di deposito sul suolo o nel suolo, compresa la zona interna al luogo di produzione dei rifiuti adibita allo smaltimento dei medesimi da parte del produttore degli stessi, nonché qualsiasi area ove i rifiuti sono sottoposti a deposito temporaneo per più di un anno (D.lgs. n. 36/2003)*

# Decreto 27 settembre 2010

**Sostituisce** integralmente il Decreto Ministero Ambiente del 3 agosto 2005

**Ma non sostituisce né modifica ai fini dello smaltimento di rifiuti in discariche:**



**Decreto 29 luglio 2004, n. 248**  
**Ministero dell'Ambiente e della Tutela**  
**del Territorio.**

**Regolamento relativo alla**  
**determinazione e disciplina delle**  
**attività di recupero dei prodotti e beni**  
**di amianto e contenenti amianto.**

**(GU n. 234 del 5-10-2004)**

Altre norme di riferimento per lo smaltimento  
dei rifiuti in discarica

**DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008 , n. 81**

**Attuazione dell'articolo 1 della legge 3  
agosto 2007, n. 123, in materia di tutela  
della salute e della sicurezza nei luoghi  
di lavoro.**

**Particolarmente Titolo IX – Capo III**

**(sostanze pericolose)**

Decreto 27 settembre 2010

## Fonti afferenti

- **Direttiva** 1999/31/CE (*relativa alle discariche*)  
art. 7, comma 5, del D.lgs. 13 gennaio  
2003, n. 36 (*attuazione della Direttiva 31/1999 relativa alle  
discariche dei rifiuti*)
- **Decisione** 2003/33/CE del Consiglio del  
19.12.2002 (*stabilisce i criteri e le procedure di ammissione  
dei rifiuti nelle discariche*)
- **Regolamento** (CE) n. 850/2004 e s.m.i. del Parlamento e  
del Consiglio relativo agli inquinanti organici persistenti

*Direttiva 75/442/CEE*  
*Regolamento (CE) n. 850/2004*  
*Direttiva 1999/31/CE - Decisione 2003/33/CE*  
*Direttiva 12/2006/CE - Direttiva 98/2008/CE*

## Ricordiamoci dei principi di:

1. PRECAUZIONE
2. PREVENZIONE
3. RIDUZIONE DELLA PRODUZIONE DEI RIFIUTI

**CHE STANNO ALLA BASE DI TUTTA LA  
NORMATIVA AMBIENTALE EUROPEA**

*Direttiva 75/442/CEE*  
*Regolamento (CE) n. 850/2004*  
*Direttiva 1999/31/CE - Regolamento 2003/33/CE*  
*Direttiva 12/2006/CE - Direttiva 98/2008/CE - D.Lgs. n. 205/2010*

### **Principi generali** (D.Lgs. n. 205/2010 Art. 178)

La gestione dei rifiuti è effettuata conformemente ai principi di **precauzione, di prevenzione**, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti....nonchè del principio che **chi inquina paga**.

A tal fine la gestione dei rifiuti è effettuata secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità, trasparenza **fattibilità tecnica economica** e nel rispetto delle norme di partecipazione e di accesso alle informazioni ambientali.

## *Le discariche vecchie e nuove*

### **Discariche come da DCI 27.07.1984**

**I Categoria**

**II Categoria tipo A – B – C**

**III Categoria**

### **Discariche come da D.lgs. N. 36/2003**

**Per rifiuti inerti**

**Per rifiuti non pericolosi**

**Per rifiuti pericolosi**

## *Le variabili di discariche nuove*

**Discariche come da 27 settembre 2010  
(Previste anche nel 3 agosto 2005)**

**Sottocategorie di discariche per rifiuti  
non pericolosi:**

- **Inorganici a basso contenuto organico o biodegradabile**
- **In gran parte organici**
- **Misti non pericolosi con elevato contenuto di organico e inorganico**

## *Le variabili di discariche nuove*

**Discariche come da 27 settembre 2010  
(Previste anche nel 3 agosto 2005)**

**Sono ammesse deroghe fino a tre volte i valori limite più elevati per la corrispondente categoria a condizione che sia effettuata una valutazione del rischio (caso per caso) con particolare riguardo alle emissioni della discarica.**

**Si possono inoltre stabilire limiti più elevati in presenza di elevate concentrazioni di metalli nel fondo naturale dei terreni**

## *La discarica*

**Possiamo pensare che in discarica ci vada qualsiasi rifiuto?**

**D.lgs. N. 36/2003**

**I rifiuti possono essere ammessi in discarica solo dopo trattamento**

*(per i rifiuti inerti qualora sia tecnicamente possibile – se il trattamento non contribuisce ad ottenere le finalità stabilite dalla norma)*

Decreto 27 settembre 2010

**RISPETTO AL PRECEDENTE  
DECRETO DEL 3 AGOSTO 2005  
CONTIENDE ALCUNE SOSTANZIALI  
NOVITA'**

- 1. Richiamo all'applicazione del Regolamento (CE) n. 850/2004**
- 2. Eliminazione di alcune sostanze (rispetto al 3/08/2005) dalle tabelle relative ai limiti di concentrazione nell'eluato per l'accettabilità in discarica**

## Decreto 27 settembre 2010

### RISPETTO AL DECRETO DEL 3 AGOSTO 2005 CONTIENDE ALCUNE SOSTANZIALI NOVITA'

3. Incremento dei limiti per alcuni elementi/sostanze
4. Esclusione per 46 tipi di rifiuti (come da codice CER) dall'applicazione del limite DOC (*per alcuni purché trattati mediante processi idonei a ridurre in modo consistente l'attività biologica*)
5. Introduzione di una nuova tabella per i limiti di accettabilità nell'eluato per l'ammissione di **rifiuti pericolosi stabili e non reattivi in discariche per rifiuti non pericolosi (Tab. 5a)**
6. Modifiche per le metodiche di analisi dei rifiuti

# DM 27 settembre 2010

## Art. 1 - Principi generali

- 1 Il presente decreto stabilisce i criteri e le procedure di ammissibilità dei rifiuti nelle discariche, in conformità a quanto stabilito dal d.lgs. 13 gennaio 2003, n. 36.
- 2 I rifiuti sono ammessi in discarica, esclusivamente, se risultano conformi ai criteri di ammissibilità della corrispondente categoria di discarica secondo quanto stabilito dal presente decreto.
- 3 Per accertare l'ammissibilità dei rifiuti nelle discariche sono impiegati i metodi di campionamento e analisi di cui all'allegato 3 del presente decreto.

# DM 27 settembre 2010

## Art. 1 - Principi generali

4. Tenuto conto che le discariche per rifiuti pericolosi hanno un livello di tutela ambientale superiore a quelle per rifiuti non pericolosi, e che queste ultime hanno un livello di tutela ambientale superiore a quelle per rifiuti inerti, e' ammesso il conferimento di rifiuti che soddisfano i criteri per l'ammissione ad ogni categoria di discarica in discariche aventi un livello di tutela superiore.
5. **New Lo smaltimento in discarica di rifiuti contenenti o contaminati da inquinanti organici persistenti deve essere effettuato conformemente a quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 850/2004 e successive modificazioni.**

# *Regolamento (CE) n. 850/2004 del*

*Regolamento (CE) n. 850/2004 del parlamento europeo e del consiglio del 29 aprile 2004  
Relativo agli inquinanti organici persistenti (POPs)*

## **Persistent Organic Pollutants**

La continua emissione nell'ambiente di inquinanti organici persistenti suscita grave preoccupazione nella Comunità. Queste sostanze chimiche sono trasportate attraverso le frontiere internazionali e depositate lontano dal luogo di emissione e persistono nell'ambiente, sono soggette a bioaccumulo attraverso la catena alimentare e presentano un rischio per la salute umana e per l'ambiente.

## *Regolamento (CE) n. 850/2004*

*Regolamento (CE) n. 850/2004 del parlamento*

*Relativo agli inquinanti organici persistenti*

### ***Le successive modifiche integrative (al 18.12.2010)***

- Regolamento 1195/2006/Ce (28-08-2006)
- Regolamento 172/2007/Ce (15-03-2007)
- Regolamento 323/2007/Ce (16-04-2007)
- Regolamento 219/2009/Ce (05-05-2009)
- Regolamento 304/2009/Ce (20-04-2009)
- Regolamento 756/2010/Ue (26-08-2010)
- Regolamento 757/2010/Ue (26-08-2010)

*Regolamento (CE) n. 850/2004 e smi*

- **insetticidi (Aldrin, Clordano, DDT, esaclorobenzene ed altri),**
- **prodotti industriali (PCB o policlorobifenili)**
- **sottoprodotti, cioè prodotti secondari non desiderati (diossine e furani policlorurati).**

## *Regolamento (CE) n. 850/2004*

Il regolamento prescrive (in linea generale) che i rifiuti costituiti da POPs o che le contengano, possono essere smaltiti o recuperati purché ne sia assicurata la distruzione o la trasformazione irreversibile, secondo le seguenti operazioni

(Allegati I e II alla Direttiva 75/442/CEE)

**D9** trattamento chimico fisico

**D10** incenerimento

**R1** impiego principale come combustibile o altro mezzo per produrre energia (eccetto i rifiuti contenenti PCB)

DM 27 settembre 2010

## Art. 2 - Caratterizzazione di base

### INVARIATO

1. Al fine di determinare l'ammissibilità dei rifiuti in ciascuna categoria di discarica, così come definite dall'art. 4 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, il produttore dei rifiuti e' tenuto ad effettuare la caratterizzazione di base di ciascuna tipologia di rifiuti conferiti in discarica. Detta caratterizzazione deve essere effettuata prima del conferimento in discarica ovvero dopo l'ultimo trattamento effettuato.

# DM 27 settembre 2010

## Art. 2 - Caratterizzazione di base

2. La caratterizzazione di base determina le caratteristiche dei rifiuti attraverso la raccolta di tutte le informazioni necessarie per lo smaltimento finale in condizioni di sicurezza. La caratterizzazione di base e' obbligatoria per qualsiasi tipo di rifiuto ed e' effettuata nel rispetto delle prescrizioni stabilite nell'allegato 1 al presente decreto.
3. La caratterizzazione di base e' effettuata in corrispondenza del primo conferimento e ripetuta ad ogni variazione significativa del processo che origina i rifiuti e, comunque, almeno una volta l'anno.

# DM 27 settembre 2010

## Art. 2 - Caratterizzazione di base

4. Se le caratteristiche di base di una tipologia di rifiuti dimostrano che gli stessi soddisfano i criteri di ammissibilità per una categoria di discarica, tali rifiuti sono considerati ammissibili nella corrispondente categoria. La mancata conformità ai criteri comporta l'inammissibilità dei rifiuti a tale categoria.
5. Al produttore dei rifiuti o, in caso di non determinabilità del produttore, al gestore ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, spetta la responsabilità di garantire che le informazioni fornite per la caratterizzazione siano corrette.
6. Il gestore è tenuto a conservare i dati richiesti per un periodo di cinque anni.

## DM 27 settembre 2010

### Art. 3 – Verifica di conformità

1. I rifiuti giudicati ammissibili in una determinata categoria di discarica in base alla caratterizzazione di cui all'art. 2 del presente decreto, sono successivamente sottoposti alla verifica di conformità per stabilire se possiedono le caratteristiche della relativa categoria e se soddisfano i criteri di ammissibilità previsti dal presente decreto.
2. La verifica di conformità e' effettuata dal gestore sulla base dei dati forniti dal produttore in esito alla fase di caratterizzazione con la medesima frequenza prevista dal comma 3 dell'art. 2.

## DM 27 settembre 2010

### Art. 3 – Verifica di conformità

3. Ai fini della verifica di conformità, il gestore utilizza una o più delle determinazioni analitiche impiegate per la caratterizzazione di base. Tali determinazioni devono comprendere almeno un test di cessione per lotti. A tal fine, nelle more dell'emanazione della norma relativa al test di cessione a lungo termine, sono utilizzati i metodi di campionamento e analisi di cui all'allegato 3 del presente decreto.
4. Il gestore e' tenuto a conservare i dati relativi ai risultati delle prove per un periodo di cinque anni.

## DM 27 settembre 2010

### Art. 4 – Verifica in loco

1. Per l'ammissione in discarica, il gestore dell'impianto deve sottoporre ogni carico di rifiuti ad ispezione prima e dopo lo scarico e controllare la documentazione attestante che il rifiuto è conforme ai criteri di ammissibilità previsti dal presente decreto per la specifica categoria di discarica.
2. I rifiuti smaltiti dal produttore in una discarica da lui gestita possono essere sottoposti a verifica nel luogo di produzione.

# DM 27 settembre 2010

## Art. 4 – Verifica in loco

3. I rifiuti sono ammessi in discarica solo se risultano conformi a quelli che sono stati sottoposti alla caratterizzazione di base e alla verifica di conformità di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto e se sono conformi alla descrizione riportata nei documenti di accompagnamento secondo le modalità previste dall'art. 11, comma 3, del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36.
  
4. Al momento del conferimento dei rifiuti in discarica sono prelevati campioni con cadenza stabilita dall'autorità territorialmente competente e, comunque, con frequenza non superiore a un anno. I campioni prelevati devono essere conservati presso l'impianto di discarica e tenuti a disposizione dell'autorità territorialmente competente per un periodo non inferiore a due mesi, secondo quanto previsto dall'art. 11, comma 3, lettera f) del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36.

# DM 27 settembre 2010

## Art. 5 – Impianti di discarica per rifiuti inerti

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 10 del presente decreto, sono smaltiti nelle discariche per rifiuti inerti: a) i rifiuti elencati nella tabella 1 senza essere sottoposti ad accertamento analitico, in quanto sono considerati già conformi ai criteri specificati nella definizione di rifiuti inerti di cui all'art. 2, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 ed ai criteri di ammissibilità stabiliti dal presente decreto. Si deve trattare di una singola tipologia di rifiuti proveniente da un unico processo produttivo. Sono ammesse, insieme, diverse tipologie di rifiuti elencati nella tabella 1, purchè provenienti dallo stesso processo produttivo;

## DM 27 settembre 2010

### Art. 5 – Impianti di discarica per rifiuti inerti

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 10 del presente decreto, sono smaltiti nelle discariche per rifiuti inerti:

*a) i rifiuti elencati nella tabella 1 senza essere sottoposti ad accertamento analitico, in quanto sono considerati già conformi ai criteri specificati nella definizione di rifiuti inerti di cui all'art. 2, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 ed ai criteri di ammissibilità stabiliti dal presente decreto. Si deve trattare di una singola tipologia di rifiuti proveniente da un unico processo produttivo. Sono ammesse, insieme, diverse tipologie di rifiuti elencati nella tabella 1, purché provenienti dallo stesso processo produttivo;*

## DM 27 settembre 2010

### Art. 5 – Impianti di discarica per rifiuti inerti

*b) i rifiuti inerti che, a seguito della caratterizzazione di base di cui all'art. 2, soddisfano i seguenti requisiti:*

- Sottoposti a test di cessione di cui all'allegato 3 del presente decreto, presentano un eluato conforme alle concentrazioni fissate nella tabella 2 del presente decreto;
- non contengono contaminanti organici in concentrazioni superiori a quelle indicate nella tabella 3 del presente decreto.

## DM 27 settembre 2010 Art. 5, comma 2

E' vietato il conferimento in discarica per inerti di rifiuti che contengono PCB, come definiti dal decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 209, in concentrazione superiore a 1 mg/kg e che contengono diossine e furani, calcolati secondo i fattori di equivalenza di cui alla tabella 4, in concentrazione superiore a 0,0001 mg/kg. Per gli altri inquinanti organici persistenti si applicano i limiti di cui all'allegato IV del Regolamento (CE) n. 850/2004 e successive modificazioni.

*DM 3 agosto 2005 art. 5  
comma 2*

*E' vietato il conferimento in discarica per inerti di rifiuti che contengono le sostanze previste dalla Tab. 1, All.1, al DM 471/99 in concentrazioni superiori alle concentrazioni limite per i siti ad uso commerciale ed industriale, ad esclusione dei PCB, come definiti dal decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 209, per i quali il limite è fissato 1 mg/kg*

# DM 27 settembre 2010

Art. 5 – Impianti di discarica per rifiuti inerti

3. Qualora sia dubbia la conformità dei rifiuti ai criteri specificati nella definizione di rifiuti inerti di cui all'art. 2, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ovvero si sospetti una contaminazione (da un esame visivo o in relazione all'origine del rifiuto), anche i rifiuti di cui alla tabella 1 sono sottoposti ad analisi o semplicemente respinti dal gestore. *I rifiuti elencati non possono essere ammessi in una discarica per rifiuti inerti se risultano contaminati o contengono altri materiali o sostanze come metalli, amianto, plastica, sostanze chimiche in quantità tale da aumentare il rischio per l'ambiente o da determinare il loro smaltimento in una discarica appartenente ad una categoria diversa.*

DM 27 settembre 2010

**Tabella 1** Rifiuti inerti per i quali e' consentito lo smaltimento in discarica per rifiuti inerti senza preventiva caratterizzazione

Codice CER	Descrizione	Restrizioni
<b>101208</b> <b>(aggiunto non previsto nel reg. 33/2003)</b>	Scarti ceramiche mattoni mattonelle e materiali da costruzione sottoposti a trattamento termico	
<b>101103</b>	Scarti di materiali in fibra a base di vetro	Se privi di leganti organici (**)
<b>150107</b>	Imballaggi in vetro	
<b>170101-2-3</b>	Cemento ,mattoni, mattonelle	Selez. da C&D (*)
<b>170107</b>	Miscugli di cemento, mattoni mattonelle e ceramiche	Selez. da C&D (*)
<b>170504</b>	Terra e rocce	No i primi 30 cm di suolo torba e da bonifiche (***)
<b>170202-191205</b>	Vetro	anche il 200102 raccolto separatamente
<b>200202</b>	Terre e rocce	Solo da giardini e parchi no terra vegetale e torba

# DM 27 settembre 2010

(\*) Rifiuti contenenti una percentuale minoritaria di metalli, plastica, terra, sostanze organiche, legno, gomma, ecc, ed i rifiuti di cui al codice 17 09 04. L'origine dei rifiuti deve essere nota.

- Esclusi i rifiuti prodotti dalla costruzione e dalla demolizione provenienti da costruzioni contaminate da sostanze pericolose inorganiche o organiche, ad esempio a causa dei processi produttivi adottati nell'edificio, dell'inquinamento del suolo, dello stoccaggio e dell'impiego di pesticidi o di altre sostanze pericolose, eccetera, a meno che non sia possibile escludere che la costruzione demolita fosse contaminata in misura significativa

.- Esclusi i rifiuti prodotti dalla costruzione e dalla demolizione provenienti da costruzioni trattate, coperte o dipinte con materiali contenenti sostanze pericolose in quantità notevole.

(\*\*) Inclusi gli scarti di produzione del cristallo.

(\*\*\*) Inclusi i rifiuti di cui al codice 01 04 13.

## DM 27 settembre 2010

- (\*) Nel caso in cui i rifiuti non rispettino i valori riportati per il DOC al proprio valore di pH, possono essere sottoposti ai test con una proporzione liquido/solido L/S = 10 l/kg e con un pH compreso tra 7,5 e 8,0. I rifiuti possono essere considerati conformi ai criteri di ammissibilità' per il carbonio organico disciolto se il risultato della prova non supera 50mg/l.
- (\*\*) E' possibile servirsi dei valori per il TDS (Solidi disciolti totali) in alternativa ai valori per i solfati e per i cloruri.

# DM 27 settembre 2010

**Tabella 3** - Limiti di accettabilità per i composti organici in discariche per rifiuti inerti

Parametro	Mg/Kg Valore
TOC (*)	30.000
BITEX	6
Olio minerale (da C10 a C40)	500

(\*)Tale parametro si riferisce alle sostanze organiche chimicamente attive, in grado di interferire con l'ambiente, con esclusione, quindi, di resine e polimeri od altri rifiuti chimicamente inerti. Per i terreni l'autorità competente può accettare un valore limite più elevato, purché non si superi il valore di 500 mg/kg per il carbonio organico disciolto a pH 7 (DOC7).

# DM 27 settembre 2010

**Tabella 4** – Fattori di equivalenza per il calcolo delle diossine e dei dibenzofurani

PCDD/PCDF (TEF)	Fattore di equivalenza	PCDD/PCDF (TEF)	Fattore di equivalenza
TeCDD 2,3,7,8	1	PeCDF 1,2,3,7,8	0,03 (0,05)
PeCDD 1,2,3,7,8	1 (già 0,1)	HxCDF <sub>1,2,3,4,7,8</sub>	0,1
HxCDD 1,2,3,4,7,8	0,1	HxCDF <sub>1,2,3,7,8,9</sub>	0,1
HxCDD 1,2,3,7,8,9	0,05	HxCDF <sub>1,2,3,6,7,8</sub>	0,1
HxCDD 1,2,3,6,7,8,	0,1	HxCDF <sub>2,3,4,6,7,8</sub>	0,1
HpCDD 1,2,3,4,6,7,8	0,01	HpCDF <sub>1,2,3,4,6,7,8</sub>	0,01
OCDD	0,0003 (0,0001)	HpCDF <sub>1,2,3,4,7,8,9</sub>	0,1
TeCDF 1,2,3,7,8	0,1	OCDF	0,0003(0,0001)
PeCDF 2,3,4,7,8	0,3 (0,5)		

D.M 27 settembre 2010

## **Art. 6 - Impianti di discarica per rifiuti non pericolosi**

1. Nelle discariche per rifiuti non pericolosi e' consentito lo smaltimento, **senza caratterizzazione analitica**, dei seguenti rifiuti:
  - a) **i rifiuti urbani** di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 classificati come non pericolosi nel capitolo 20 dell'elenco europeo dei rifiuti, le frazioni non pericolose dei rifiuti domestici raccolti separatamente e i rifiuti non pericolosi assimilati per qualità e quantità ai rifiuti urbani;
  - b) **i rifiuti non pericolosi individuati in una lista positiva** definita con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri delle attività produttive e della salute, sentito il parere della Conferenza Stato-Regioni.

D.M 27 settembre 2010

**Art. 6 - Impianti di discarica per rifiuti non pericolosi**

1. 2. I rifiuti di cui al comma 1, lettera a) sono ammessi in questa tipologia di discarica se risultano conformi a quanto previsto dall'art. 7 del decreto legislativo n. 36 del 2003; non sono ammessi se risultano contaminati a un livello tale che il rischio associato al rifiuto giustifica il loro smaltimento in altri impianti. Detti rifiuti non possono essere ammessi in aree in cui sono ammessi rifiuti pericolosi stabili e non reattivi.3. Fatto salvo quanto previsto all'art. 10 del presente decreto, nelle discariche per rifiuti non pericolosi sono smaltiti rifiuti non pericolosi che hanno una concentrazione di sostanza secca non inferiore al 25% e che, sottoposti a test di cessione di cui all'allegato 3, presentano un eluato conforme alle concentrazioni fissate in tabella 5.

D.M 27 settembre 2010

## **Art. 6 - Impianti di discarica per rifiuti non pericolosi**

1. 4. Fatto salvo quanto previsto all'art. 10 del presente decreto, nelle discariche per rifiuti non pericolosi sono, altresì, smaltiti rifiuti pericolosi stabili non reattivi (ad esempio, sottoposti a processo di solidificazione/stabilizzazione, vetrificati) che:
  - a) sottoposti a test di cessione di cui all'allegato 3 presentano un eluato conforme alle concentrazioni fissate in *tabella 5a*;

D.M 27 settembre 2010

## **Art. 6 - Impianti di discarica per rifiuti non pericolosi**

- b) hanno una concentrazione in carbonio organico totale (TOC) non superiore al 5%;
- c) hanno il pH non inferiore a 6 e la concentrazione di sostanza secca non inferiore al 25%;
- d) tali rifiuti non devono essere smaltiti in aree destinate ai rifiuti non pericolosi biodegradabili.

D.M 27 settembre 2010

## **Art. 6 - Impianti di discarica per rifiuti non pericolosi**

5. *Fatto salvo quanto previsto dall'art. 10 del presente decreto, nelle aree delle discariche per rifiuti non pericolosi destinate a ricevere rifiuti pericolosi stabili e non reattivi, possono essere smaltiti rifiuti non pericolosi che rispettino le condizioni di cui alla tabella 5a.*
6. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 10 del presente decreto, in discarica per rifiuti non pericolosi, e' vietato il conferimento di rifiuti che:

D.M 27 settembre 2010

## Art. 6 - Impianti di discarica per rifiuti non pericolosi

- a) contengono PCB come definiti dal decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 209, in concentrazione superiore a 10 mg/kg;
- b) b) contengono diossine o furani calcolati secondo i fattori di equivalenza di cui alla tabella 4 in concentrazioni superiori a 0.002 mg/kg;
- c) *c) contengono inquinanti organici persistenti di cui al regolamento (CE) n. 850/2004 e successive modificazioni, non individuati nelle precedenti lettere a) e b), in concentrazioni superiori ai limiti di cui all'allegato IV del medesimo regolamento.*

D.M 27 settembre 2010

*regolamento (CE) n. 850/2004 del parlamento europeo e del consiglio  
del 29 aprile 2004*

*Relativo agli inquinanti organici persistenti*

- Soltanto stoccaggio permanente:
- — formazioni di roccia dura, sotterranee, sicure e
- profonde,
- — miniere di sale, o
- — discarica per rifiuti pericolosi (purché i rifiuti siano
- solidificati o stabilizzati se tecnicamente fattibile,
- come previsto per la classificazione dei rifiuti al
- sottocapitolo 19 03 della decisione 2000/523/CE).
- Purché si sia adempiuto agli obblighi della direttiva
- 1999/31/CE del Consiglio e della decisione
- 2003/33/CE del Consiglio e purché si sia dimostrato
- che l'operazione scelta è preferibile sotto il
- profilo ambientale

D.M 27 settembre 2010

## **Art. 6 - Impianti di discarica per rifiuti non pericolosi**

7. Possono essere, inoltre, smaltiti nelle discariche per rifiuti non pericolosi i seguenti rifiuti:

a) i rifiuti costituiti da fibre minerali artificiali, indipendentemente dalla loro classificazione come pericolosi o non pericolosi. Il deposito dei rifiuti contenenti fibre minerali artificiali deve avvenire direttamente all'interno della discarica in celle appositamente ed esclusivamente dedicate ed effettuato in modo tale da evitare la frantumazione dei materiali. Dette celle sono realizzate con gli stessi criteri adottati per le discariche dei rifiuti inerti.

D.M 27 settembre 2010

## **Art. 6 - Impianti di discarica per rifiuti non pericolosi**

Le celle sono coltivate ricorrendo a sistemi che prevedano la realizzazione di settori o trincee. Sono spaziate in modo da consentire il passaggio degli automezzi senza causare la frantumazione dei rifiuti contenenti fibre minerali artificiali. Entro la giornata di conferimento, deve essere assicurata la ricopertura del rifiuto con materiale adeguato, avente consistenza plastica, in modo da adattarsi alla forma ed ai volumi dei materiali da ricoprire e da costituire un'adeguata protezione contro la dispersione di fibre. Nella definizione dell'uso dell'area dopo la chiusura devono essere prese misure adatte ad impedire il contatto tra rifiuti e persone;

D.M 27 settembre 2010

## **Art. 6 - Impianti di discarica per rifiuti non pericolosi**

b) i materiali non pericolosi a base di gesso. Tali rifiuti non devono essere depositati in aree destinate ai rifiuti non pericolosi biodegradabili. I rifiuti collocati in discarica insieme ai materiali a base di gesso devono avere una concentrazione in TOC non superiore al 5% ed un valore di DOC non superiore al limite di cui alla tabella 5a;

D.M 27 settembre 2010

## **Art. 6 - Impianti di discarica per rifiuti non pericolosi**

c) i materiali edili contenenti amianto legato in matrici cementizie o resinoidi in conformità con l'art. 7, comma 3, lettera c) del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, senza essere sottoposti a prove. Le discariche che ricevono tali materiali devono rispettare i requisiti indicati all'allegato 2 del presente decreto. In questo caso le prescrizioni stabilite nell'allegato 1, punti 2.4.2 e 2.4.3 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 possono essere ridotte dall'autorità territorialmente competente.

D.M 27 settembre 2010

Tabella 5 – Limiti di concentrazione nell'eluato per l'accettabilità in discariche per rifiuti non pericolosi

Parametro	L/S=10 l/kg mg/l	Componente	L/S=10 l/kg mg/l
As	0,2	Sb	0,07
Ba	10	Se	0,05
Cd	0,1	Zn	5
Cr totale	1	cloruri	2.500 (1500)
Cu	5	fluoruri	15
Hg	0,02 (0,005)	solforati	5.000 (2000)
Mo	1	DOC (*) (**)	100 (80)
Ni	1	TDS (***)	10.000 (6000)
Pb	1		

## **Tutte parti nuove** D.M 27 settembre 2010

(\*) **Il limite di concentrazione per il parametro DOC non si applica** alle seguenti tipologie di rifiuti:

- a. fanghi prodotti dal trattamento e dalla preparazione di alimenti individuati dai codici dell'elenco europeo dei rifiuti **020301, 020305, 020403, 020502, 020603, 020705**, fanghi e rifiuti derivanti dalla produzione e dalla lavorazione di polpa carta e cartone (codici dell'elenco europeo dei rifiuti **030301, 030302, 030305, 030307, 030308, 030309, 030310, 030311 e 030399**), fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane (codice dell'elenco europeo dei rifiuti **190805**) e fanghi delle fosse settiche (**200304**), purché trattati mediante processi idonei a ridurre in modo consistente l'attività biologica;

## Art. 6 D.M 27 settembre 2010

b. fanghi individuati dai codici dell'elenco europeo dei rifiuti 040106, 040107, 040220, 050110, 050113, 070112, 070212, 070312, 070412, 070512, 070612, 070712, 170506, 190812, 190814, 190902, 190903, 191304, 191306, purchè trattati mediante processi idonei a ridurre in modo consistente il contenuto di sostanze organiche;

Art. 6 D.M 27 settembre 2010

c. rifiuti prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane individuati dai codici dell'elenco europeo dei rifiuti 190801 e **190802**;

d. rifiuti della pulizia delle fognature (**200306**);

e. rifiuti prodotti dalla pulizia di camini e ciminiere individuati dal codice dell'elenco europeo dei rifiuti **200141**;

Art. 6 D.M 27 settembre 2010

f. rifiuti derivanti dal trattamento meccanico (ad esempio selezione) individuati dai codici **191210 e 191212** e dal trattamento biologico, individuati dal codice **190501**;

Art. 6 D.M 27 settembre 2010

g. rifiuti derivanti dal trattamento biologico dei rifiuti urbani, individuati dai codici **190503, 190604 e 190606**, purchè sia garantita la conformità con quanto previsto dai Programmi regionali di cui all'articolo 5 del D. Lgs. 36/2003 e presentino un indice di respirazione dinamico (determinato secondo la norma UNI/TS 11184) non superiore a 1000 mgO<sub>2</sub> /kgSVh.

## Art. 6 D.M 27 settembre 2010

(\*\*) Nel caso in cui i rifiuti non rispettino i valori riportati per il DOC al proprio valore di pH, possono essere sottoposti a test, con una proporzione L/S = 10 l/kg e con un pH compreso tra 7,5 e 8,0. I rifiuti possono essere considerati conformi ai criteri di ammissibilità per il carbonio organico disciolto se il risultato della prova non supera 100 mg/l.

## Art. 6 D.M 27 settembre 2010

(\*\*\*) E' possibile servirsi dei valori per il TDS (solidi disciolti totali) in alternativa ai valori per il solfato e per il cloruro. Il limite di concentrazione per il parametro TDS non si applica alle tipologie di rifiuti riportate nella precedente nota (\*).

D.M 27 settembre 2010

Tabella 5a – Limiti di concentrazione nell'eluato per l'accettabilità di rifiuti pericolosi stabili non rattivi in discariche per rifiuti non pericolosi

Parametro	L/S=10 l/kg mg/l	Componente	L/S=10 l/kg mg/l
As	0,2	Sb	0,07
Ba	10	Se	0,05
Cd	0,1	Zn	5
Cr totale	1	cloruri	1.500
Cu	5	fluoruri	15
Hg	0,02	solforati	2.000
Mo	1	DOC (*) (**)	80
Ni	1	TDS (***)	6.000
Pb	1		

## Art. 6 D.M 27 settembre 2010

- (\*) Nel caso in cui i rifiuti non rispettino i valori riportati per il DOC al proprio valore di pH, possono essere sottoposti a test, con una proporzione L/S = 10 l/kg e con un pH compreso tra 7,5 e 8,0. I rifiuti possono essere considerati conformi ai criteri di ammissibilità per il carbonio organico disciolto se il risultato della prova non supera 80 mg/l.
- (\*\*\*) E' possibile servirsi dei valori per il TDS (solidi disciolti totali) in alternativa ai valori per i solfati e per i cloruri.

D.M 27 settembre 2010

- **Art. 7** - Sottocategorie di discariche per rifiuti non pericolosi
- 1. Nel rispetto dei principi stabiliti dal decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, le autorità territorialmente competenti possono autorizzare, anche per settori confinati, le seguenti sottocategorie di discariche per rifiuti non pericolosi:

## Art. 7 D.M 27 settembre 2010

- a) discariche per rifiuti inorganici a basso contenuto organico o biodegradabile;
- b) discariche per rifiuti in gran parte organici da suddividersi in discariche considerate bioreattori con recupero di biogas e discariche per rifiuti organici pretrattati;

## Art. 7 D.M 27 settembre 2010

- c) discariche per rifiuti misti non pericolosi con elevato contenuto sia di rifiuti organici o biodegradabili che di rifiuti inorganici, con recupero di biogas.

## Art. 7 D.M 27 settembre 2010

2. I criteri di ammissibilità per le sottocategorie di discariche di cui al comma 1 vengono individuati dalle autorità territorialmente competenti in sede di rilascio dell'autorizzazione.

I criteri sono stabiliti, caso per caso, tenendo conto delle caratteristiche dei rifiuti, della valutazione di rischio con riguardo alle emissioni della discarica e dell'idoneità del sito e prevedendo deroghe per specifici parametri. A titolo esemplificativo e non esaustivo *i parametri derogabili sono DOC, TOC e TDS.*

## Art. 7 D.M 27 settembre 2010

3. Le autorità territorialmente competenti possono, altresì, autorizzare monodiscariche per rifiuti non pericolosi derivanti da operazioni di messa in sicurezza d'emergenza e da operazioni di bonifica dei siti inquinati ai sensi del Titolo V della Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, prendendo in considerazione i parametri previsti dalla tabella 1, colonna B, dell'allegato 5 al titolo V della parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

D.M 27 settembre 2010

Art. 8 - Impianti di discarica per rifiuti pericolosi

1. Fatto salvo quanto previsto all'art. 10 del presente decreto, nelle discariche per rifiuti pericolosi sono smaltiti i rifiuti pericolosi che soddisfano tutti i seguenti requisiti:

a) sottoposti a test di cessione di cui all'allegato 3 presentano un eluato conforme alle concentrazioni fissate in tabella 6;

b) contengono PCB come definiti dal decreto 22 maggio 1999, n. 209, in concentrazione non superiore a 50 mg/kg;

Art. 8 D.M 27 settembre 2010

- c) contengono diossine o furani calcolati secondo i fattori di equivalenza di cui alla tabella 4 in concentrazioni non superiori 0,01 mg/kg;
- d) la percentuale di sostanza secca sul totale non deve essere inferiore al 25%;
- e) il TOC non deve essere superiore al 6%;

Art. 8 D.M 27 settembre 2010

f) per gli inquinanti organici persistenti diversi da quelli indicati alle precedenti lettere b) e c) si applicano i limiti di concentrazione di cui all'allegato IV del Regolamento (CE) 850/2004 e successive modificazioni, fatto salvo quanto previsto dall'art. 7, paragrafo 4, lettera b) dello stesso Regolamento;

## Art. 8 D.M 27 settembre 2010

2. Le analisi di controllo relative ai parametri di cui al comma 1, lettere b) e c) ed f) possono essere disposte, con oneri a carico del detentore dei rifiuti e del gestore della discarica, dall'autorità territorialmente competente qualora la provenienza del rifiuto determini il fondato sospetto di un eventuale superamento dei limiti.

## Art. 8 D.M 27 settembre 2010

3. Le autorità competenti possono autorizzare all'interno di discariche per rifiuti pericolosi, caso per caso, previa valutazione del rischio, lotti identificati come sottocategorie di discariche per rifiuti non pericolosi di cui all'art. 7, purchè sia garantita all'ingresso al sito la separazione dei flussi di rifiuti non pericolosi da quelli pericolosi.

D.M 27 settembre 2010

Tabella 6 – Limiti di concentrazione nell'eluato per l'accettabilità in discariche per rifiuti non pericolosi

Parametro	L/S=10 l/kg mg/l	Componente	L/S=10 l/kg mg/l
As	2,	Sb	0,5
Ba	30	Se	0,7
Cd	0,5	Zn	20
Cr totale	7	Cloruri	2500
Cu	10	Fluoruri	50
Hg	0,2	Solfati	5000
Mo	3	DOC (*) (**)	100
Ni	4	TDS (***)	10000
Pb	5		

## Art. 8 D.M 27 settembre 2010

- (\*) Nel caso in cui i rifiuti non rispettino i valori riportati per il DOC al proprio valore di pH, possono essere sottoposti a test, con una proporzione L/S = 10 l/kg e con un pH compreso tra 7,5 e 8,0. I rifiuti possono essere considerati conformi ai criteri di ammissibilità per il carbonio organico disciolto se il risultato della prova non supera 100mg/l.
- (\*\*) E' possibile servirsi dei valori per il TDS (solidi disciolti totali) in alternativa ai valori per i solfati e per i cloruri.

Art. 9 D.M 27 settembre 2010

Art. 9 - Criteri di ammissibilità in depositi  
sotterranei

D.M 27 settembre 2010

## **Art. 10 – Deroghe**

1. Sono ammessi valori limite più elevati per i parametri specifici fissati agli articoli 5, 6, 8 e 9 del presente decreto qualora:
  - a) sia effettuata una valutazione di rischio, con particolare riguardo alle emissioni della discarica, che, tenuto conto dei limiti per i parametri specifici previsti dal presente decreto, dimostri che non esistono pericoli per l'ambiente in base alla valutazione dei rischi;

## Art. 10 D.M 27 settembre 2010

- b) l'autorità territorialmente competente conceda un'autorizzazione presa, caso per caso, per rifiuti specifici per la singola discarica, tenendo conto delle caratteristiche della stessa discarica e delle zone limitrofe;
- c) i valori limite autorizzati per la specifica discarica non superino, per più del triplo, quelli specificati per la corrispondente categoria di discarica e, limitatamente al valore limite relativo al parametro TOC nelle discariche per rifiuti inerti, il valore limite autorizzato non superi, per più del doppio, quello specificato per la corrispondente categoria di discarica.

## Art. 10 D.M 27 settembre 2010

3. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai seguenti parametri:
  - a) carbonio organico disciolto (DOC) di cui alle tabelle 2, 5a e 6;
  - b) BTEX e olio minerale di cui alla tabella 3;
  - c) PCB di cui all'art. 5, comma 2;
  - d) carbonio organico totale (TOC) e pH nelle discariche per rifiuti non pericolosi che smaltiscono rifiuti pericolosi stabili e non reattivi;
  - e) carbonio organico totale (TOC) nelle discariche per rifiuti pericolosi.

## Art. 10 D.M 27 settembre 2010

4. Con cadenza triennale, il Ministero dell'ambiente e tutela del territorio, nell'ambito degli obblighi di relazione sull'attuazione della direttiva 1999/31/CE previsti dall'art. 15 della medesima direttiva, invia alla commissione una relazione sul numero annuale di autorizzazioni concesse in virtù del presente articolo sulla base delle informazioni ricevute dall'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera b), del decreto del Ministro dell'Ambiente 4 agosto 1998, n. 372. La relazione e' elaborata in base al questionario adottato con la decisione 2000/738/CE del 17 novembre 2000 della Commissione.

D.M 27 settembre 2010

## **Art. 11 – Abrogazioni**

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e' abrogato il decreto ministeriale 3 agosto 2005 del Ministro dell'ambiente e tutela del territorio, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 3 agosto 2005, n. 201, Serie Generale.

D.M 27 settembre 2010

**Allegato 1** - Caratterizzazione di base

Allegato 2 - Criteri di ammissibilità dei rifiuti di amianto o contenenti amianto

**Allegato 3** - Campionamento e analisi dei rifiuti

Allegato 4 - Valutazione della sicurezza ai fini dell'ammissione dei rifiuti in depositi sotterranei